

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### **Piante officinali in attesa dei decreti**

di Luigi Scappini

L'[articolo 2135, cod. civ.](#) prevede, tra le attività qualificanti l'imprenditore agricolo, la **coltivazione del fondo, senza** effettuare alcuna **distinzione** in merito alla tipologia di **pianta coltivata**.

La **riforma** del 2001, come noto, da un lato ha **ampliato** il concetto di **fondo** e dall'altro ne ha **ridotto il ruolo**, che da imprescindibile diviene potenziale; infatti, è previsto che le **attività cosiddette agricole ex se** debbano **solo potenzialmente** essere **svolte sul fondo**, senza quindi prevederne l'obbligatorietà.

**Due precisazioni** sono doverose: tale affermazione ha una **portata** limitata al contesto **civilistico**, inoltre, la **potenzialità** presuppone che si consideri quale agricola un'attività che **comunque un legame** con il terreno lo mantiene.

La potenzialità è posta quale **argine** onde evitare che venga meno il concetto di agrarietà quale attività esercitata potendo sfruttare le potenzialità del fondo.

Esemplare in tal senso la sentenza della [Corte di Cassazione n. 12394/2017](#) che, sebbene incentrata sulla competenza o meno della sezione specializzata in merito a una diatriba su un **contratto di locazione**, ricorda come, per poter **definire come agricola un'attività** debba sempre sussistere una **“connessione” seppur potenziale con il fondo**.

Tra le attività di **coltivazione del fondo** vi rientrano a pieno titolo anche quelle relative alla **piante officinali** quali la **lavanda** o il **timo**; questa tipologia di attività, purtroppo, come spesso accade, è ancora in attesa di una completa regolamentazione.

Con troppo entusiasmo era stato accolto il **D.Lgs. 75/2018**, con il quale è stata **introdotta** una **disciplina specifica** per la **coltivazione, raccolta e prima trasformazione** delle **piante officinali**: attività che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5](#), si considera a pieno titolo quale **agricola ex articolo 2135 cod. civ.**

L'**elemento innovativo** consiste nel **delimitare** quali siano le attività che rientrano tra quelle cosiddette di **prima trasformazione**. Infatti, nella prassi, spesso risulta difficile individuare e delimitare compiutamente, anche in ragione di un continuo **sviluppo della tecnica** applicata all'agricoltura, quali possano considerarsi come tali.

In **dottrina**, prendendo spunto dalla legislazione comunitaria, ormai si è adottato il criterio per

cui sono **prime trasformazioni** tutte quelle attività che, **partendo** da un **prodotto agricolo**, ne **ottengono** un **altro** parimenti classificabile quale **agricolo**.

Il problema, tuttavia, nasce da una mancata definizione di che cosa debba intendersi per prodotto agricolo, problema che si estende anche all'**allevamento di animali**.

Con il **D.Lgs. 75/2018**, invece, per una volta, il Legislatore è **pragmatico** e stabilisce che si considerano **prima trasformazione** tutte quelle attività indispensabili alle esigenze produttive e consistenti in *“attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essicazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte.”*. La norma prosegue precisando come rientrino sempre nella fase di prima trasformazione **anche** tutte quelle **attività** attuate per **stabilizzare e conservare il prodotto** destinato alle fasi successive della filiera.

Le **attività** come sopra individuate, ai sensi dell'[articolo 2](#), **possono essere esercitate dall'imprenditore agricolo senza autorizzazione** salvo alcune **limitazioni** relative alle piante destinate a **scopo medicinale** e alla produzione di sostanze attive vegetali, nel qual caso l'attività deve essere esercitata in accordo con il **GACP** (*Good Agricultural and Collection Practice*), nonché alle piante disciplinate dal **D.P.R. 309/1990** come specificate in seguito.

Ma fin qui si è parlato di attività esercitabili senza delimitare l'ambito oggettivo delle stesse. **Quali sono** quindi le **piante officinali**?

E qui nascono i problemi.

L'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 75/2018](#) le circoscrive a:

- **piante, alghe, funghi macroscopici e licheni** aventi caratteristiche medicinali, aromatiche e da profumo (sono le MAP *“Medicinal and Aromatic Plants”* estese), e
- **specie vegetali** che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere **utilizzate**, anche a seguito di trasformazione, nelle categorie di **prodotti** per le quali ciò è consentito nella **normativa** di settore.

Purtroppo, come spesso accade, l'**individuazione** puntuale di quali si considerino piante officinali è demandato a un **decreto ministeriale**, che **doveva essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018**, e quindi dal **20 dicembre 2018**, ma di cui non si ha traccia.

**Parimenti** non si hanno notizie del decreto previsto dal successivo [articolo 6 D.Lgs. 75/2018](#), con cui dovrebbero essere istituiti i **registri varietali** delle specie delle piante officinali, il cui scopo consiste nel **valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione della singola specie**.

Un peccato per un settore che necessita non solo di un **aiuto** e un **sostegno economico** ma anche di **certezze** che, al contrario, spesso mancano, creando una sorta di libero Stato dove non sempre vengono premiati quelli che dovrebbero.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)